SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. **154**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*.»;

b) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.»;

d) all'articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;

e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica)*. — 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A

partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.

4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;

f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti).* — 1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.

3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*. Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.";

g) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis (Vertenze anagrafiche)* — 1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

2. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;

h) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità.»;

i) all'articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a: «statistica» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 201

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle Premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale), comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33, S.O:

«5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 giugno 1989, n. 132.

— Si riporta il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 13, 16, 17, 20 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche).

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

2-bis. *Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera* a).

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.».

«Art. 13. (Dichiarazioni anagrafiche).

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza ;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), *e* c)*, sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.*

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

3-bis. *L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.».

«Art. 16. (Segnalazioni particolari).

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.».

«Art. 17. (Termine per le registrazioni anagrafiche).

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro *due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese* dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.».

«Art. 20. (Schede individuali).

1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità.

2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.».

«Art .23. (Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici).

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate.

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.».

12G0175

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012.

Proroga per un biennio del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 13 del predetto Regolamento, concernente il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e, in particolare, il comma 7, nel quale è stabilito che prima della scadenza del termine di durata triennale il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'articolo 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare il comma 1;

Ritenuto che il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto, altresì, l'articolo 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di riduzione degli organismi collegiali, secondo cui la perdurante utilità dei medesimi organismi, introdotta dall'articolo 29, ai fini della proroga della durata, è riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'articolo 68, del decreto-legge n. 112 del 2008 è onorifica e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;

Vista la relazione sull'attività svolta dal Consiglio per il triennio 2007-2010 presentata al Ministro per i beni e le attività culturali dal Presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi del citato art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, ed a seguito del quale lo stesso Ministro ha valutato positivamente la perdurante utilità dell'organo consultivo e ne ha proposto la proroga;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 4 agosto 2010, che ha previsto indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Vista la relazione sull'attività svolta dal Consiglio per il periodo dal 21 febbraio 2010 al 16 febbraio 2012 a seguito del quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha valutato positivamente la perdurante utilità dell'organo consultivo e ne ha proposto la proroga;

Preso atto, delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che i componenti non percepiscono alcun compenso per la loro funzione;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, è prorogato per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e dell'art. 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La partecipazione a tale organismo è onorifica.

3. I rappresentanti del personale attualmente in carica presso il Consiglio di cui al comma 1, restano in carica in via transitoria e fino al completamento delle operazioni relative alle elezioni dei medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 giugno 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
ORNAGHI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 367

12A09664

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 agosto 2012.

Definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di gestione locali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed, in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 37, lettera *m)* riguardante le azioni collettive - Piani di gestione locali;

Visti i Piani di gestione nazionali, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata alla Commissione europea in data 21 dicembre 2011;

Vista la nota metodologica di attuazione dell'art. 37, lettera *m)* del regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata con procedura scritta abbreviata in data 17 aprile 2012;

Considerato che le regioni, in qualità di organismi intermedi del programma operativo FEP, hanno adottato i bandi relativi alla misura 3.1 piani di gestione locali di cui all'art. 37, lettera *m)* del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la suddetta nota metodologica prevede che i Piani di gestione locali approvati dalla Regione ai fini del cofinanziamento, debbono essere trasmessi all'autorità di gestione per l'adozione di competenza necessaria ad assicurare l'esecuzione delle misure di gestione ivi previste;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002, uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 4/2012, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, disporre limitazioni all'esercizio dell'attività di pesca in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

Considerato che i suddetti piani di gestione locali, in conformità a quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2371/2002, prevedono misure tecniche limitative dell'esercizio dell'attività di pesca al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

Considerata la necessità di stabilire delle linee guida comuni per l'espletamento della gestione nelle aree interessate dai suddetti Piani e, nel contempo, di garantire lo snellimento delle modalità di adozione ed attuazione dei predetti Piani ai fini di una maggiore efficacia ed immediatezza dell'azione amministrativa ad essi sottesa;

Ritenuto di definire le possibili misure tecniche che i suddetti Piani di gestione possono individuare e il procedimento da seguire per l'adozione delle stesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pesca marittima;

Considerata la relazione presentata dalla Commissione di valutazione dei piani di gestione locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure tecniche finalizzate a limitare l'esercizio dell'attività di pesca in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 previste dai Piani di gestione locali approvati dalle regioni, in qualità di organismi intermedi del Programma operativo FEP, in conformità a quanto previsto dalla nota metodologica di attuazione dell'art. 37, lettera *m)* del regolamento (CE) n. 1198/2006, devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) conservazione della capacità di rinnovo degli stock ittici commerciali;

b) riduzione dello sforzo di pesca al fine di salvaguardare le risorse ittiche;

c) riduzione dell'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalla linea di base.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati al comma 1, le misure tecniche previste dai Piani di gestione locali sono attuate nell'area delimitata da ciascun Piano, nel rispetto della disciplina della pesca vigente in materia, e possono riguardare esclusivamente:

a) le modalità tecniche di impiego degli attrezzi da pesca;

b) i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attività di pesca per ciascun segmento produttivo;

c) chiusura alla pesca di aree di nursery e di ripopolamento.

3. Le misure tecniche dei Piani di gestione locale sono adottate con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su richiesta della regione interessata e previa acquisizione del parere espresso dagli organismi di monitoraggio individuati nei suddetti Piani, nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

4. Le misure tecniche di cui ai Piani di gestione locali adottati ai sensi del comma 3 del presente decreto sono comunicati al Capo del compartimento marittimo che provvede all'emanazione di apposita ordinanza e alla pubblicazione mediante affissione agli albi dei singoli compartimenti marittimi.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2012

Il Ministro: CATANIA

ALLEGATO *1*

LIMITI DELLE MISURE TECNICHE
DI CUI AI PIANI DI GESTIONE LOCALI

1. Pesca a strascico.

1.1. Restrizioni relative alle aree di pesca:

divieto di pesca nella batimetrica compresa fra 50 e 200 metri a partire da una distanza dalla costa di tre miglia, a meno di presenza di deroga fra 0,7 e 1,5 miglia;

chiusura della pesca nella fascia compresa fra 3 e 6 miglia;

chiusura della pesca nelle aree di nursery comprese fra le 3 e le 12 miglia dalla costa.

1.2. Restrizioni relative ai periodi di pesca: periodi di fermo temporaneo compresi fra i 30 ed i 90 giorni, aggiuntivi rispetto a quanto disposto con norma nazionale.

2. Pesca con attrezzi non trainati.

2.1. Restrizioni relative al numero di autorizzazioni:

può essere sospeso l'uso di un minimo di un'autorizzazione ed un massimo di due autorizzazioni iscritte in licenza;

pesca con tremagli e reti da imbrocco.

2.2. Restrizioni relative alle maglie delle reti: le maglie dei tramagli possono variare fra 16 e 34 mm. Nel caso della pesca all'aragosta la maglia può variare fra un minimo di 41 mm ed un massimo di 83 mm.

2.3. Restrizioni relative alle lunghezza delle reti: la lunghezza dei tramagli e delle reti da imbrocco può variare fra un minimo di 500 metri ed un massimo di 4000 metri. Nel caso dei tramagli, la lunghezza minima tiene conto di un incremento di 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante.

2.4. Restrizioni relative ai periodi pesca: periodi di fermo temporaneo compresi fra i 30 ed i 90 giorni, aggiuntivi rispetto a quanto eventualmente disposto con norma nazionale.

3. Pesca con palangari di fondo.

3.1. Restrizioni relative al numero di ami: il numero di ami detenuti a bordo o calati può essere compreso fra 500 e 1000 per persona a bordo, entro il limite massimo di 5000 ami per peschereccio.

4. Palangari di superficie.

4.1. Restrizioni relative al numero di ami: il numero di ami detenuti a bordo o calati può essere compreso fra 1000 e 3500 per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada e fra 2000 e 5000 ami per i pescherecci dediti alla pesca di tonno alalunga. Nel caso di bordate di durata superiore a due giorni, è possibile detenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

5. Pesca con le nasse.

Restrizioni relative al numero delle nasse: il numero di nasse può variare fra un minimo di 100 ed un massimo di 250 per peschereccio.

12A09655

DECRETO 30 agosto 2012.

Adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di gestione locali inerenti la Regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ed, in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 37, lettera *m)* riguardante le azioni collettive - Piani di gestione locali;

Visti i Piani di gestione nazionali, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010, e la relativa revisione predisposta in conformità al disposto di cui all'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 ed inviata alla Commissione europea in data 21 dicembre 2011;

Vista la nota metodologica di attuazione dell'art. 37, lettera *m)* del regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata con procedura scritta abbreviata in data 17 aprile 2012;

Considerato che le regioni, in qualità di organismi intermedi del programma operativo FEP, hanno adottato i bandi relativi alla misura 3.1 piani di gestione locali di cui all'art. 37, lettera *m)* del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la suddetta nota metodologica prevede che i Piani di gestione locali approvati dalle regioni ai fini del cofinanziamento, debbono essere trasmessi all'autorità di gestione per l'adozione di competenza necessaria ad assicurare l'esecuzione delle misure di gestione ivi previste;

Visto il decreto del Ministro del 27 agosto 2012 recante la definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei piani di gestione locali;
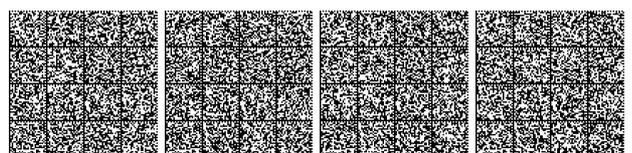
Visto, in particolare l'art. 1, comma 3, del summenzionato decreto secondo cui le misure tecniche dei Piani di gestione locale sono adottate con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su richiesta della regione interessata e previa acquisizione del parere espresso dagli organismi di monitoraggio individuati nei suddetti Piani, nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato 1 del suddetto decreto;

Viste la richieste presentate dalla Regione siciliana con nota n. 124 del 5 luglio 2011 per i piani di gestione di Palermo est-Golfo di Termini Imerese, Pantelleria, Capo Passero-Siracusa e Porto Rosa, con nota n. 133 del 19 luglio 2011 per i piani di Golfo di Termini Imerese, Castellammare del Golfo-Palermo ovest e Augusta, con nota n. 20 del 26 gennaio 2012 per i piani delle Isole Eolie, Isole Pelagie e Mazara del Vallo;

Visto i pareri espressi dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, relativamente alla coerenza dei piani di gestione locale presentati dalla Regione siciliana con i piani di gestione nazionali;

Visto il decreto del dirigente generale della regione Sicilia n. 178/Pesca del 15 maggio 2012 con il quale sono stati approvati i Piani di gestione locali ai fini del cofinanziamento di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006;

Vista la richiesta agli organismi di monitoraggio individuati nei piani di gestione locali di cui trattasi ai sensi del citato art. 1, comma 3 del decreto 27 agosto 2012;

Visto i pareri resi dai suddetti organismi attestanti la conformità delle misure tecniche individuate nei suddetti piani ai limiti ed alle disposizioni del suddetto decreto ministeriale;

Ritenuto di adottare le misure tecniche di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Sono adottate le misure tecniche di cui ai seguenti piani di gestione locali inerenti la Regione siciliana:

a) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale delle Isole Eolie;

b) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale di Mazara del Vallo;

c) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale delle Isole Pelagie;

d) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale dell'Isola di Pantelleria;

e) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale da Capo Calavà a Capo Milazzo;

f) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale da Capo Passero a Siracusa;

g) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale da Castellammare del Golfo a Marsala, incluse le Isole Egadi;

h) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale di Augusta;

i) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale di Palermo est-Golfo di Termini Imerese;

l) Piano di gestione locale dell'Unità gestionale di Palermo ovest e Isola di Ustica.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto interessate, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2012

Il direttore generale: ABATE

12A09656

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Rosati Green Società cooperativa», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 03/SC/2012 del 3 aprile 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2012) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Rosati Green società cooperativa»;

Tenuto conto che con istanza del 5 giugno 2012 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto la cooperativa è proprietaria di beni immobili ed è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, per le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 03/SC/2012 del 3 aprile 2012 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Rosati Green società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale n. 09600541008, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A09657

DECRETO 5 luglio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Dedalo 2 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 720;

Visto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 3 dicembre 2010 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dedalo 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macerata, costituita in data 12 giugno 1992, REA n. MC-166999, codice fiscale n. 00795750579, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marcello Anastasio Pugliese, nato a Roma il 7 marzo 1977, con studio in Roma, via Porro n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A09658

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 agosto 2012.

Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l'emergenza idrica ed idropotabile nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 17).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2013, lo stato d'emergenza in ordine alla grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana;

Visto il Piano Straordinario di emergenza approvato dal Presidente della Regione Toscana con decreto n. 142 del 9 luglio 2012 contenente l'indicazione degli interventi urgenti e necessari da realizzare per il superamento della grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione, nonché delle risorse a ciò destinate;

Vista la nota della Regione Toscana del 12 luglio 2012;

Considerato che il perdurare della situazione di siccità causata dalla carenza di precipitazioni compromette la vita sociale ed economica delle zone colpite, determinando una grave situazione di pericolo per la sanità e l'igiene pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere gli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota prot. 225138 dell'8 agosto 2012;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Toscana è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della Regione Toscana, in conformità al Piano Straordinario di emergenza di cui al successivo art. 2, comma 1, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

2. A tal fine, il commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, individuati nell'Autorità idrica e nei gestori dei servizi idrici secondo le competenze rispettivamente attribuite dalla normativa regionale, cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite.

3. I soggetti attuatori espletano gli incarichi loro attribuiti a titolo integralmente gratuito.

Art. 2.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, che svolge il suo incarico a titolo gratuito, provvede all'attuazione del Piano Straordinario di emergenza, approvato dal Presidente della Regione Toscana con decreto n. 142 del 9 luglio 2012, contenente l'indicazione delle attività volte al superamento della grave crisi idrica ed idropotabile che interessa il territorio della regione, nonché delle risorse a ciò destinate.

2. Nello specifico, il commissario delegato provvede, secondo le modalità indicate nel Piano di cui al comma 1, a:

a) realizzare gli interventi di ottimizzazione del sistema idrico, di reperimento di nuove risorse idriche e di interconnessione di schemi idrici diversi, immediatamente attivabili e necessari al superamento della crisi idrica ed idropotabile in atto, il cui completamento è previsto per la data del 31 dicembre 2012;

b) avviare gli interventi finanziati ed attivabili a partire dal 1° gennaio 2013, finalizzati a prevenire ed evitare future crisi di approvvigionamento idrico, consistenti nella riduzione delle perdite, nell'ottimizzazione ed interconnessione di schemi idrici esistenti, nonché nella realizzazione di nuovi pozzi e collegamenti idrici.

3. Allo scadere dello stato emergenziale, il Commissario delegato, sulla base delle competenze ordinarie, individua i soggetti a cui affidare il completamento degli interventi di cui alla precedente lettera *b)*.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il commissario delegato provvede avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui al successivo art. 4.

2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere da realizzare, ricorrendo, ove necessario, a conferenze dei servizi, da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità degli stessi progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, i pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché di autorizzazione integrata ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione od autorizzazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione.

5. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministero competente che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per

l'esecuzione delle opere, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. Gli oneri relativi alle procedure di espropriazione sono a carico dei bilanci dei gestori del servizio idrico della Regione Toscana nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 65, 66, 68, 95, 96, 97, 98, 145, 182, 197;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 40, 49, 52-*bis*, 52-*ter*, 52-*quater*, 52-*quinquies*, 52-*sexies*, 52-*septies*, 52-*octies* e 52-*nonies*;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, articoli 2 e 3;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 148 e 159; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 149, comma 3, 168, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 266;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13 e 21;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13;

decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, art. 8, comma 2;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 96 e 97;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7, 19, 41, 43, 48, 56, 70, 93, 95 e 96 nei limiti strettamente necessari a dare attuazione alla presente ordinanza;

decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, art. 4, comma 2, allegato III, comma 2, punto A, *a)* 1), art. 5, comma 1 e art. 8, commi 1 e 2;

normativa regionale strettamente connessa agli interventi di cui alla presente ordinanza.

Art. 5.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, come individuati dal Piano Straordinario di emergenza di cui all'art. 2, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo finalizzate dal bilancio dei gestori del servizio idrico della Regione Toscana, derivanti dalle tariffe idriche, nel limite di euro 27.819.151,00 per l'anno 2012 e di euro 44.163.268 per l'anno 2013.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2012

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

12A09680

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 agosto 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del reparto servizi di pubblicità immobiliare di Trani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;
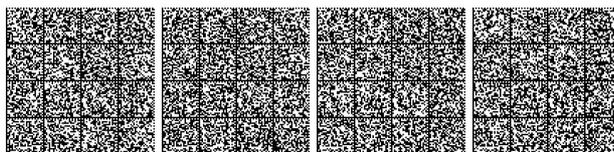
Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 10211 del 1° agosto 2012 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che per l'intera giornata del 1° agosto 2012, a seguito del blocco totale della linea di trasmissione telematica presso il reparto servizi di pubblicità immobiliare di Trani non è stato possibile erogare alcun servizio all'utenza (accettazione formalità ipotecarie, ispezioni ipotecarie e visure catastali);

Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 7 agosto 2012 con nota prot. n. 1052/12 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - reparto servizi di pubblicità immobiliare di Trani per l'intera giornata del 1° agosto 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 agosto 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A09726

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto, nell'anno 2011. (Deliberazione n. 83/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, commi 1 e 11, che istituisce l'Unità tecnica Finanza di Progetto e prevede che la stessa presenti a questo Comitato una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

Visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a norma del quale le Amministrazioni statali centrali e locali possono acquisire le valutazioni dell'Unità in fase di pianificazione e programmazione dei relativi programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», successivamente integrata e modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'art. 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che demanda all'Unità compiti di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture strategiche, articolo poi trasfuso — con integrazioni — nell'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 223, che ha trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la suddetta Unità;

Visto l'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo il quale al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla Decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità le informazioni relative a tali operazioni, attribuendo all'Unità funzioni ulteriori rispetto a quelle alla medesima assegnate dalla legge istitutiva e dalla normativa in materia di infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 recante la riorganizzazione dell'Unità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2008, che ha riorganizzato il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nel cui ambito opera l'Unità;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009 con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione all'Unità delle informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi del succitato art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, al fine della corretta contabilizzazione delle operazioni infrastrutturali realizzate in partenariato nei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 14 della legge n. 196 del 2009 (la nuova legge di contabilità e finanza pubblica), che ha introdotto l'obbligo per l'Unità di trasmettere, oltre che all'Istat, anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di PPP raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-*bis*, su citato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 60837 del 5 luglio 2011, che, in attuazione della citata delega di cui all'art. 14 delle legge n. 196 del 2009, definisce schemi, tempi e modalità di acquisizione dall'Unità delle informazioni e dei dati di base sulle operazioni di PPP di cui all'art. 44, comma 1-*bis* su citato;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/ 2002), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi della legge n. 443/2001, il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con successive delibere di questo Comitato;

Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 il quale, all'art. 2, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno l'Unità predispone una relazione analitica da sottoporre a questo Comitato concernente l'attività svolta nel corso dell'anno precedente e lo stato delle opere finanziate con ricorso alla finanza di progetto;

Viste le proprie delibere con le quali sono state approvate le relazioni relative alle attività svolte dall'Unità negli anni precedenti;

Vista la relazione predisposta dall'Unità tecnica Finanza di Progetto relativamente alle attività svolte nell'anno 2011;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale con funzioni di Segretario del CIPE;

Prende atto

dei contenuti della relazione sull'attività svolta dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto nell'anno 2011 e, in particolare:

della disamina del mercato europeo ed italiano del partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità e delle principali criticità riguardanti soprattutto la chiusura dei contratti di finanziamento per le operazioni aggiudicate;

delle evidenze delle attività di assistenza svolte dall'Unità nei 12 anni di attività a favore delle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) e del risultato;

del supporto al Ministero delle infrastrutture nella valutazione dei piani economico-finanziari delle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche;

delle azioni di promozione dell'utilizzo di modelli di partenariato pubblico-privato, sia contrattuale sia istituzionale, per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, a favore di enti e istituzioni nazionali e internazionali pubblici e privati a vario titolo coinvolti in operazioni di PPP, anche attraverso la partecipazione attiva ai lavori dell'European PPP Expertise Centre (EPEC) operante presso la BEI;

delle attività di monitoraggio dell'impatto sull'indebitamento e sul debito delle amministrazioni pubbliche dei contratti di PPP comunicati dalle Amministrazioni aggiudicatrici all'Unità, ai sensi della citata circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009;

Delibera

la trasmissione ai due rami del Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dell'allegata relazione predisposta dall'Unità Tecnica Finanza di Progetto.

Roma, 11 luglio 2012

Il presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A09665

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 7 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Assemini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Assemini (provincia di Cagliari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008 è composto dal sindaco e da venti consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 11 luglio 2012, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone lo scioglimento del consiglio comunale allorquando non possa essere assicurato il funzionamento a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32/44 del 24 luglio 2012, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Assemini e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Gerolamo Solina, dirigente del Comune di Cagliari in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Assemini è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerolamo Solina, dirigente del Comune di Cagliari, in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Assemini fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 7 agosto 2012

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Nel Consiglio comunale di Assemini (Provincia di Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 giugno 2008, composto dal Sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 11 luglio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Assemini e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Gerolamo Solina, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: RASSU

12A09730

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 4 settembre 2012.

Modificazioni allo Statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, ed in particolare l'art.6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2012 ed in particolare gli artt. 17 comma 2 lettera *f)*, 19 comma 2 lettera *a)*, 30 comma 1 e 55;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 18 luglio 2012 con cui è stata approvata la modifica dell'art. 30 comma 1 lettera *c)* dello Statuto;

Considerato che il testo del nuovo articolo 30 comma 1 lettera *c)* dello Statuto è stato trasmesso al MIUR per il previsto controllo ministeriale (nota prot. 8801/2012);

Acquisito il nulla osta del MIUR alla modifica statutaria proposta (nota. prot. 10208/2012),

Decreta

di emanare la modifica al testo dell'art. 30 comma 1 lett. *c)* dello Statuto della Scuola nel quale, dopo le parole "professori a contratto", sono inserite una virgola e le seguenti parole ", per la trattazione degli argomenti connessi all'incarico in corso di svolgimento".

La modifica statutaria emanata con il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'Albo Ufficiale on line della Scuola.

Pisa, 4 settembre 2012

Il direttore: BELTRAM

12A09690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lucandiol»

Estratto determinazione V&A n. 1189 del 30 agosto 2012

Medicinale: LUCANDIOL.

Titolare A.I.C.: Bioakos Farma Laboratori S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Giacomini n. 4 - 50132 Firenze (codice fiscale 05865490485).

Variazione A.I.C.: C.I.8.a introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzato il DDPS di Bioakos Farma Laboratori Srl versione 0,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

037691019 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

037691021 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

037691033 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09686

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Iodoten»

Estratto determinazione V&A n. 1190 del 30 agosto 2012

Medicinale: IODOTEN.

Titolare A.I.C.: Sanitas Lab. chimico farmaceutico S.r.l. (codice fiscale 01799860067) con sede legale e domicilio fiscale in via Guala n. 4 - 15057 Tortona (Alessandria) Italia.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (master file della sostanza attiva).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'introduzione del nuovo produttore del principio attivo iodio povidone:

Xian Medicines & Health Products - Imp & Exp Corp Xian (China) - impianto di produzione: Boai Country Kaiyuang Fine Chemical Plant - Boai County Henan Province (China) 454100 - uffici amministrativi # 9 Zhongshan Roadoad - Boai County Henan Province (China) 454100 Ahmedabad,

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

032153013 - «10 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 1000 ml;

032153025 - «7,5 g/100 ml soluzione cutanea» flacone da 1000 ml;

032153052 - «10 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09687

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Sereprile»

Estratto determinazione V&A n. 1191 del 30 agosto 2012

Medicinale: SEREPRILE.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Codice fiscale 00832400154).

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.
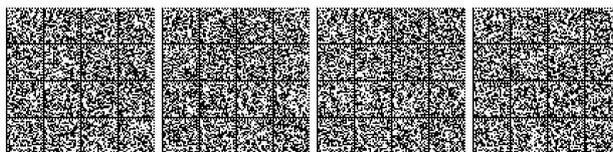
È autorizzata la modifica di seguito riportata:

DA	A
Medicinale finito	
Specifications at release Extractable volume -2.0 to 2.2 ml	**Specifications at release** Extractable volume ~~-2.0 to 2.2~~ **≥ 2.0 ml** (Ph.Eur. 2.9.17)

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

023402023 - «100 mg/2 ml Soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09688

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Acido acetilsalicilico L.F.M.»

Estratto determinazione V&A n. 1193 del 30 agosto 2012

Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO L.F.M.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. (Codice fiscale 01192310124) con sede legale e domicilio fiscale in via Monterosso n. 273 - 21042 Caronno Pertusella – Varese – Italia.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova;

B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito - Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

B.II.a.1.a Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale - Modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature;

B.II.a.3.b.5 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza;

B.II.b.1.a Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di imballaggio secondario;

B.II.b.1.b Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di imballaggio primario;

B.11.b.1.e Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

B.II.b.2.b.2 Modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti con controllo dei lotti/prove;

B.II.b.4.a Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

B.II.b.5 Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica di seguito riportata:

DA	A
Una compressa di Acido acetilsalicilico L.F.M. contiene: principio attivo acido acetilsalicilico 500 mg eccipienti amido di mais 50 mg	Una compressa di Acido acetilsalicilico L.F.M. contiene: principio attivo acido acetilsalicilico 500 mg eccipienti cellulosa microcristallina 68 mg amido di mais 32 mg talco 20 mg
Officina responsabile della produzione, imballaggio primario , secondario, controllo e rilascio dei lotti: L.F.M. via monterosso 273 21042 Caronno Pertusella (Va)	Officina responsabile della produzione, imballaggio primario , secondario, controllo e rilascio dei lotti: Sede legale **Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco** **A.C.R.A.F. S.p.A.** **Viale Amelia, 70** **00181 ROMA (Italy)-** sito di produzione: **Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco** **A.C.R.A.F. S.p.A.** **Via Vecchia del Pinocchio, 22** **60131 ANCONA (Italy)**
Lotto standard : 300.000 compresse	Lotto standard : 600.000 compresse
Condizioni di conservazione: nessuna condizione	Condizioni di conservazione: Conservare sotto i 25 °C
Prove in corso di fabbricazione: ▪ Spessore : 4.3-4.7 mm ▪ Durezza: 3.0 – 6.0 Kp ▪ Peso medio: 522.5 – 577.5 mg/cpr	Prove in corso di fabbricazione: ▪ Spessore : ≤6.20 mm ▪ Durezza: 5-11 Kp ▪ Peso medio: 601.4 – 638.6 mg/cpr(620 ± 3%)
Metodo per la determinazione quantititativa del''acido acetilsalicilico: metodo potenziometrico in accordo a FU edizione corrente	Metodo per la determinazione quantititativa del''acido acetilsalicilico: metodo HPLC

Soppressione del parametro di specifica al rilascio: spessore.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio: diametro.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità: durezza.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio: identificazione A.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio: identificazione B.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità: peso medio.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio: uniformità di peso.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità: friabilità.

Soppressione del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità: acido salicilico libero < 1.0%.

Aggiunta del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità Acido salicilico libero ≤ 3.0% con il corrispondente metodo di prova HPLC.

Aggiunta del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità ogni singola impurezza sconosciuta ≤ 0.10% con il corrispondente metodo di prova HPLC.

Aggiunta del parametro di specifica al rilascio e al termine del periodo di validità impurezze totali ≤ 4.0% con il corrispondente metodo di prova HPLC.

Aggiunta del parametro di specifica al rilascio identificazione del principio attivo con il corrispondente metodo di prova HPLC.

Modifica di impressioni, rilievi o altre marcature: eliminazione della linea di frattura.

Relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 030175020 - «500 mg compresse» 20 compresse.

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti non potranno rimanere in commercio a decorrere dal 120° giorno dalla data di pubblicazione della presente comunicazione di notifica regolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche contenute nella presente comunicazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09689

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifiche statutarie dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi».

Si avvisa che con delibera del consiglio di amministrazione, adottato all'uninanimità nella seduta del 12 giugno 2012 dell'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», ha apportato la modifica agli articoli 2, 4, 5, 9 e 10 allo statuto.

La versionata aggiornata dello statuto è consultabile sul sito Web dell'Ente e sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12A09659

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-211) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.